

TI_GERICHTE 11.2018.85 vom 21. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.85

FR: TI_GERICHTE 11.2018.85 du 21 février 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2018.85 del 21 febbraio 2020

Regeste

Divorzio: decreto cautelare "nelle more istruttorie"

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato nel contesto di una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), simili decreti sono appellabili entro dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che non siano stati emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se riguardano controversie meramente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare litigioso davanti al primo giudice. L'adozione del decreto cautelare è stata preceduta inoltre dalle udienze del 21 e 22 giugno 2018. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto in questione è giunto al patrocinatore di AP 1 il 31 luglio 2018 (traccia dell'invio n. _____, agli atti). Inoltrato il 10 agosto 2018, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto ricevibile. Tempestive sono anche le osservazioni di AO 1. Invitata a esprimersi il 17 settembre 2018, la convenuta ha risposto in effetti il 24 settembre 2018 (art. 314 cpv. 1 CPC).

E. 2

All'appello AP 1 acclude tre estratti di conti intestati alla moglie (dal 17 al 19 settembre 2014, dal 27 agosto al 16 dicembre 2014 e dal 28 dicembre al 26 febbraio 2015), come pure i conteggi mensili di due carte di credito a nome di lei (dal settembre del 2014 al marzo del 2015). Da parte sua la convenuta unisce alle proprie osservazioni una lettera del 16 settembre 2018 indirizzata all'appellante dai figli N _____ e V _____, con allegate due fatture per tasse universitarie, due estratti di conti bancari a loro intestati e due dichiarazioni di domicilio rilasciate il 21 settembre 2018 dal Comune di _____ da cui risulta che i figli sono domiciliati e abitano in quel Comune. Unitamente al suo memoriale del 20 gennaio 2020 AO 1 ha inviato infine un plico di 31 fatture e note d'onorario datate dal novembre del 2014 all'aprile del 2019 (doc. 40), così come un fascicolo di 18 fatture, note d'onorario e conteggi datati dal marzo del 2018 al gennaio del 2020 (doc. 41). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nel caso specifico l'appellante non spende una parola per giustificare come

mai la documentazione acclusa all'appello non potesse essere esibita al Pretore prima che questi emanasse il decreto cautelare. Non risultando adempiuti i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono perciò ricevibili (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). Quanto alla documentazione prodotta dalla convenuta, la lettera inoltrata con le osservazioni del 24 settembre 2018 (sul mancato pagamento di contributi alimentari di agosto e settembre del 2018), del 16 settembre 2018, è successiva all'emanazione del decreto impugnato ed è quindi ammissibile. Altrettanto vale per i certificati di domicilio, del 21 settembre 2018. V'è da interrogarsi per contro sulla ricevibilità della documentazione annessa alla lettera del 20 gennaio 2020, la convenuta stessa dichiarando di avere sottoposto i documenti del plico 40 al Pretore unitamente alla sua duplice di merito già il 6 giugno 2018, mentre i documenti del plico 41 risultano finanche più datati. AO 1 si vale dell'art. 272 CPC, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti, ma l'art. 317 cpv. 1 CPC si applica anche alle cause rette dal principio inquisitorio "attenuato" ("limitato", "sociale") che informa le procedure sommarie dei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio (DTF 138 III 626 consid. 2.2). D'altro canto è vero che l'appellante non contesta l'ammissibilità di quei documenti, limitandosi a criticarne la rilevanza ai fini del giudizio. Comunque sia, e come si vedrà in seguito (consid. 9), il dispositivo n. 3 del decreto cautelare sul contributo di mantenimento per la moglie non può trovare conferma. Il primo giudice dovendo tornare sulla questione, non giova analizzare oltre la ricevibilità di quei documenti.

E. 3

Litigiosa è anzitutto, nella fattispecie, l'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie. L'appellante lamenta in primo luogo una carente motivazione del decreto cautelare. In realtà il giudizio impugnato non denota estremi del genere. Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre 2019, consid. 3). Nella fattispecie il primo giudice ha reputato che "non vi sono ragioni urgenti per costringere la moglie a lasciare l'abitazione già coniugale, dove [essa] vive stabilmente da tempo" (decreto impugnato, pag. 2). Si tratta di una motivazione lapidaria e poco lungi da una petizione di principio, la quale consente tuttavia di capire che il primo giudice non ha ritenuto necessario modificare "nelle more istruttorie" l'assetto logistico pattuito dai coniugi il 29 aprile 2015 a protezione dell'unione coniugale. Seppure estremamente succinta, tale motivazione può nondimeno dirsi sufficiente.

E. 4

Secondo l'appellante l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale va posta in termini rovesciati rispetto a quelli considerati dal Pretore, nel senso che in concreto non vi sono ragioni per attribuire l'abitazione di sua proprietà alla moglie. Egli sostiene che l'accordo

raggiunto nel 2015 a tutela dell'unione coniugale si doveva alla circostanza che N_____ era ancora minorenne. Attualmente egli fa valere – in sintesi – di avere tre figli adolescenti a carico, di sopportare notevoli costi per un'abitazione propria, di essere sindaco di _____, di dovere – per tale ragione – far fronte a ragguardevoli impegni lavorativi in quel Comune, come pure di essere strettamente legato al suo domicilio dal punto di vista affettivo e sociale. Egli fa notare invece che la convenuta non deve più occuparsi di minorenni, non ha reso verosimile che i figli risiedano con lei e non ha particolari esigenze lavorative o sociali che le impediscano di trovare un altro alloggio. AO 1 obietta che N_____ abita stabilmente con lei e che V_____ rientra regolarmente da _____, dove studia, ogni fine settimana e durante le vacanze. Essa sottolinea che per quanto riguarda l'abitazione coniugale il Pretore si è limitato a confermare una situazione concordata da tempo, quando il marito ha deciso spontaneamente di trasferirsi altrove, e che AP 1 ha firmato nel frattempo, il 15 febbraio 2018, un contratto di locazione per un appartamento (destinato a cinque persone), la cui prima scadenza cade il 28 febbraio 2021. La convenuta soggiunge inoltre di accusare problemi di salute, di essere senza attività lucrativa e senza formazione professionale, di intrattenere forti legami sociali con _____, dove risiedono anche i suoi genitori. Ricorda infine che l'abitazione è stata costruita durante il matrimonio e che in esito al divorzio essa chiederà un diritto d'abitazione sulla medesima. a) I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale in pendenza di divorzio ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, cui rinvia l'art. 276 CPC) sono già stati riassunti da questa Camera. A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso. In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in linea di conto altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui. In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.13 del 9 dicembre 2015, consid. 5) . b) Il problema è che nella fattispecie il Pretore non era chiamato a decidere con un decreto cautelare finale a chi spettasse l'uso dell'abitazione coniugale, ma soltanto a decidere se “nelle more istruttorie” soccorressero i presupposti per modificare l'assetto

pattuito dalle parti il 29 aprile 2015 a protezione dell'unione coniugale, e ciò senza attendere il dibattimento finale cautelare. Certo, per finire i coniugi si erano disinteressati di quel procedimento, ma ciò non toglie che tali misure continuino a esplicare i loro effetti finché le parti vivono separate (art. 179 cpv. 2 CC). Anche nel quadro di un divorzio, del resto, se la causa termina senza l'emanazione di una sentenza gli effetti dei provvedimenti cautelari ordinati per regolare la vita separata continuano finché i coniugi rimangono separati e nessuno di loro ne chieda la modifica al giudice (DTF 137 III 614). In concreto pertanto il Pretore non ha esaminato a chi l'abitazione coniugale sia più utile, a quale coniuge possa ragionevolmente imporsi un trasloco o quale sia lo statuto giuridico dell'immobile. Ha ritenuto soltanto che “per il momento” (decreto impugnato, dispositivo n. 2) “l'abitazione di _____ rimane assegnata in uso alla moglie”, ovvero che provvisoriamente la situazione può rimanere invariata. Diverso sarebbe stato il caso ove il Pretore avesse dovuto statuire in via cautelare per la prima volta sull'attribuzione dell'alloggio coniugale e decidere quale parte dovesse trasferirsi altrove. In concreto per contro egli doveva valutare unicamente se le circostanze imponessero di modificare senza indugio uno stato di fatto (che sussisteva da tre anni) ancor prima di emanare il decreto cautelare finale, ancor prima cioè che le parti avessero modo di formulare le loro conclusioni. c) Afferma l'appellante che l'intesa raggiunta nel 2015 è superata, poiché N_____ è ormai maggiorenne, mentre egli ha tre figli minorenni a carico. Non risulta però che l'accordo del 29 aprile 2015 fosse condizionato alla minore età di N_____, mentre la circostanza che l'appellante debba sovvenire a tre figli non consta richiedere un immediato mutamento logistico se è vero che – come rileva la convenuta – l'attore conduce regolarmente in locazione un appartamento per cinque persone _____. L'interessato lamenta di dover sopportare costi importanti, ma sotto questo profilo il problema non si risolve trasferendo la moglie altrove, giacché questa dovrebbe reperire un'altra sistemazione per lei, per il figlio N_____ e per la figlia V_____ quando rientra da _____ nei fine settimana, ciò che graverebbe ugualmente sul bilancio familiare. Per di più, l'appellante dovrebbe liberarsi anzitempo dall'attuale contratto di locazione, sicché l'esigenza di una modifica relativa all'assetto logistico non appare urgente. Quanto ai legami con il Comune di _____, AP 1 ne adduce di importanti, ma la moglie fa valere a sua volta che lì abitano i suoi genitori. E se si pensa che l'appellante medesimo è andato ad abitare con la sua compagna a _____, mal si intravede l'impellente necessità di ottenere l'assegnazione in uso ora dell'alloggio coniugale.

E. 5

L'appellante contesta anche l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato che nella fattispecie la famiglia era organizzata in base a un riparto tradizionale dei ruoli, sicché in attesa delle risultanze istruttorie occorre garantire alla moglie almeno la copertura del fabbisogno corrente. Egli ha stimato tale fabbisogno in circa fr. 10 000.– mensili, importo che già era stato posto alla base “del precedente assetto” a tutela dell'unione coniugale e che appariva ancora verosimile alla luce della documentazione prodotta. Quanto al marito, il primo giudice lo ha ritenuto senz'altro in grado di finanziare quell'obbligo, avendo quegli sempre versato anche di più per il mantenimento della convenuta. Inoltre – ha continuato il primo giudice – le tassazioni fino al 2012 documentano una situazione della famiglia economicamente agiata, lo stesso marito dichiarando di poter finanziare il contributo alimentare pattuito a suo tempo per la moglie “anche tenendo conto degli oneri supplementari cui deve far fronte, in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio”. L'appellante chiede che a AO 1 sia imputato un reddito ipotetico

di fr. 4000.– mensili (“somma percepita in occasione della sua ultima occupazione lavorativa”). Ricorda inoltre che nel settembre del 2014, in concomitanza con la separazione di fatto, egli le ha trasferito ben fr. 185 000.– e che nel corso di quello stesso mese essa ha prelevato altri fr. 62 800.– dal conto dello studio di ingegneria. Nel dicembre del 2014 poi essa ha ricevuto ulteriori fr. 10 000.– e fra il 30 settembre 2014 e il 30 marzo 2015 ha alimentato la sua carta di credito con fr. 54 979.05 ritirati dal conto di lui. Essa può quindi – argomenta l'appellante – attingere a tali somme per il proprio sostentamento. Tanto più, egli soggiunge, che il fabbisogno minimo della convenuta non eccede in nessun caso fr. 3623.– mensili. a) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa decisione continua a sussistere fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163. Per principio i coniugi continuano quindi ad assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la giurisprudenza correlata all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale: quando non sia possibile attingere a eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge in questione sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiami). b) La conservazione dei ruoli assunti durante la vita in comune all'interno della famiglia perde tuttavia importanza qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si può quindi essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un ridotto grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari è lecito far capo anticipatamente – per analogia – ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione dei coniugi può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ognuno di loro può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.29 del 8 giugno 2017, consid. 8b). c) Quanto precede si applica anche – a maggior ragione – in pendenza di una causa di divorzio, nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC). In una causa di stato, per vero, la disunione definitiva dei coniugi appare assai verosimile (DTF 137 III 387 in fondo). Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua

formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti durante la vita in comune. Per contro il giudice dei provvedimenti cautelari non deve anticipare un sindacato di merito nella causa di divorzio, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza. Non è suo compito valutare, in specie, se il matrimonio ha o non ha influito concretamente sulla condizione finanziaria di un coniuge (RtiD II-2019 pag. 665 consid. 4c con riferimenti). d) Nella fattispecie la disunione dei coniugi, separati dall'autunno del 2014, è verosimilmente definitiva. D'altro lato AO 1 non era tenuta a intraprendere un'attività lucrativa finché vigeva l'accordo del 29 aprile 2015 a tutela dell'unione coniugale che le conferiva il diritto a un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili più la rata del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione del veicolo in sua dotazione (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013 consid. 3.5 con rinvio a DTF 130 III 542 consid. 3.3). Posto ciò, AP 1 ha denunciato l'accordo l'8 maggio 2018, quando ha promosso azione di divorzio e ha chiesto al Pretore di ridurre immediatamente in via superprovvisoria il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 1800.– mensili fino al momento in cui questa avrebbe trovato un impiego, “ma al massimo per la durata di sei mesi”. Se non che, a quel momento la convenuta aveva 46 anni compiuti. E secondo giurisprudenza, qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi professionalmente. Sta di fatto che tale presunzione tende, secondo le circostanze, a essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109 in alto con rinvio; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_24/2018 del 21 settembre 2018 consid. 5.1.2). Inoltre essa può essere sovvertita dall'altro coniuge ove questi renda verosimile con elementi concreti la possibilità per il richiedente di intraprendere un'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con riferimenti). e) Alla luce di quanto precede v'è da domandarsi se AO 1 conservi tuttora una capacità lucrativa o se per ragioni di età essa debba ormai presumersi esclusa dal mondo del lavoro. Certo è ch'essa non ha alcuna formazione professionale. Ha terminato le scuole medie e poi ha lavorato a tempo parziale per l'azienda del padre fino alla nascita della prima figlia (ottobre del 1996), svolgendo mansioni di segreteria, ma senza qualifiche, nemmeno di impiegata d'ufficio o di commercio (“duplica cautelare” acclusa al verbale del 22 giugno 2018, pag. 2 a metà), ciò che il marito non contesta. E dopo di allora essa non ha più esercitato attività lucrativa. Agli atti figura inoltre un certificato del 20 luglio 2018 in cui il dott. _____ G_____ di _____ attesta che almeno dal 2000 la convenuta è affetta da “lupus eritematoso sistemico” all'origine di dolori articolari di difficile trattamento, con “violente crisi emicraniche”, e che “l'impatto di tale malattia cronica sulla capacità lavorativa è sempre stato evidente” (doc. 25). Allo stato attuale dell'istruttoria e in mancanza di altri elementi non si può presumere perciò che un soggetto del genere possa ritrovare un'occupazione a tempo pieno, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. Del resto l'appellante si limita a imputare alla moglie una capacità lucrativa di fr. 4000.– mensili netti, ma la sua affermazione si limita a un enunciato teorico (“somma percepita in occasione della sua ultima occupazione lavorativa”) ed egli non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una donna di 46 anni in circo stanze analoghe (I CCA, sentenza inc. 11.2009.194 del 23 agosto 2012, consid. 12e, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_731/2012 del 23 luglio 2013 consid. 3). f) Come si è spiegato (consid. c), un reddito ipotetico non può fondarsi su mere considerazioni astratte. Dev'essere alla concreta portata del coniuge in questione, tenuto conto dell'età, della

formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). In concreto gli atti processuali non consentono, per adesso, di reputare verosimile una capacità lucrativa della convenuta. Nemmeno è possibile intravedere, allo stato attuale della procedura, quali realistiche possibilità avesse AO 1 di impiegarsi nel giugno del 2018 in mansioni meno qualificate. Almeno nel risultato, pertanto, sull'inesistente capacità lucrativa della convenuta il decreto impugnato resiste alla critica. g) L'appellante accenna a cospicue somme di denaro ricevute o prelevate dalla moglie in concomitanza con la separazione e ancora in seguito, ma – come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare – per determinare contributi di mantenimento cautelari in una causa di divorzio entra in linea di conto, di regola, unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddito della sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo non sia sufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1). Ammesso e non concesso che AO 1 possieda ancora i capitali cui allude l'appellante (ciò ch'essa contesta), occorrerebbe accertare di conseguenza a quanto ammonti il reddito di AP 1 e a quanto ascenda il fabbisogno della famiglia. Tali questioni saranno trattate nei considerandi che seguono.

E. 6

Riguardo alle proprie entrate, l'appellante sostiene di non guadagnare più di fr. 13 409.80 mensili, ciò che gli rende impossibile ormai erogare il contributo di mantenimento per la moglie pattuito a tutela dell'unione coniugale. Egli fa valere che, rispetto agli ultimi dati fiscali, la sua situazione si è sensibilmente deteriorata, tanto ch'egli ha dovuto ricorrere a linee di credito. a) Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “i dati fiscali accertati fino al 2012 denotano una situazione reddituale e patrimoniale agiata”, sicché spettava all'interessato “attivarsi per aggiornare” tali dati. Inoltre – egli ha soggiunto – “quand'anche ci si volesse attenere ai dati indicati dallo stesso marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi da lavoro e redditi da sostanza, è pacificamente in grado di garantire l'alimento provvisorio fissato per la moglie” (pag. 2 in fondo). Invero gli ultimi dati fiscali, del 2012, attestano redditi da attività lucrativa indipendente per fr. 645 000.– e un reddito imponibile complessivo di oltre un milione di franchi (doc. U). Dai bilanci e dai conti economici prodotti dall'attore risulta tuttavia che gli utili dello studio d'ingegneria sono calati a fr. 298 366.39 nel 2015, a fr. 226 887.89 nel 2016 e a fr. 160 917.81 nel 2017 (doc. R). La moglie contesta l'attendibilità di simile documentazione, facendo valere ch'essa non è passata al vaglio dell'autorità fiscale né di un ufficio di revisione. A un esame di apparenza, nondimeno, nulla indizia il sospetto che tale contabilità sia fittizia o inventiera, fermo restando che approfondimenti saranno possibili nel corso dell'istruttoria. Non che AP 1 sia dispensato dall'aggiornare la propria situazione nei confronti dell'autorità tributaria. Ai fini del giudizio è preferibile fondarsi tuttavia su dati recenti, seppure non certificati, piuttosto che su dati fiscali vetusti. Al riguardo l'apprezzamento del primo giudice non può dunque essere condiviso. b) Il Pretore opina invero che – come detto – “quand'anche ci si volesse attenere ai dati indicati dallo stesso marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi da lavoro e i redditi da sostanza, è pacificamente in grado di garantire l'alimento provvisorio fissato per la moglie”. A quanto ammonterebbero i redditi dell'attore però egli non ha accertato. Dal doc. AA (una tabella riassuntiva prodotta dall'interessato) che egli menziona si evince che nel 2017 AP 1 ha guadagnato fr. 160 917.81 da attività indipendente, fr. 180 500.– da immobili in locazione e fr.

E. 11

871.95 dalla carica di sindaco di _____, onde complessivi fr. 353 289.76, pari a fr. 29 440.75 mensili. La media degli ultimi tre anni è lievemente più elevata (fr. 30 937.12 mensili). E nel caso di un lavoratore indipendente andrebbe preso in considerazione il reddito medio degli ultimi tre anni. Dandosi tuttavia entrate reiteratamente al ribasso, si giustifica di attenersi al dato più recente (DTF 143 III 620 consid., 51.; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi) . Nella fattispecie appare verosimile che gli utili dello studio d'ingegneria sono in declino, tant'è che l'appellante ha dovuto procedere a licenziamenti (doc. NN). Giova pertanto attenersi ai dati dell'ultimo anno. 7. Per quel che concerne il fabbisogno corrente della moglie, l'appellante adduce che il contributo alimentare di fr. 10 000.– è stato convenuto quando i figli vivevano con lei e il suo guadagno era nettamente migliore. Egli sostiene che il fabbisogno odierno della convenuta non eccede fr. 1800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati stimato fr. 300.– , imposte stimate fr. 300.–), i quali possono essere portati tutt'al più a fr. 3623.– mensili volendo aggiungere i supplementi previsti dal fabbisogno “allargato” secondo il diritto civile, ma non oltre. a) Davanti al Pretore la convenuta ha fatto valere che al momento della separazione il suo fabbisogno effettivo assommava a fr. 7727.35 mensili (doc. 2 con allegato) e che per finanziarlo essa ha addebitato nel 2014 fr. 34 633.25 sulla sua carta _____ (doc. 3), fr. 100 508.70 sulla sua carta di credito (doc. 4) e fr. 102 548.05 sul suo conto personale (doc. 5). Dopo la separazione essa ha stimato il proprio onere fiscale in fr. 6500.– mensili (doc. 9), più fr. 1500.–, dovuti all'aliquota per persona sola (risposta, pag. 7 segg., allegato al verbale del 21 giugno 2018). Per il 2018 poi AO 1 ha esposto un fabbisogno di fr. 9910.15 mensili (doc. 6), incluse le imposte, ma senza considerare le vacanze, le spese legali e quanto in precedenza essa finanziava con la carta di credito o con prelievi di contanti. Nella lettera del 20 gennaio 2020 a questa Camera, infine, essa presenta un conteggio del dispendio effettivo per complessivi fr. 20 000.– mensili, non senza sottolineare di aver dovuto ridurre il tenore di vita dopo la separazione a causa del ridotto contributo alimentare versato dal marito. b) Alle dichiarazioni della moglie AP 1 ha puntualmente replicato il 21 giugno 2018, contestando numerose spese inserite dalla moglie nel dispendio effettivo (memoriale allegato al verbale di udienza). Di simili contestazioni il Pretore non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente ad asseverare nel decreto impugnato che “alla luce dei documenti prodotti” il fabbisogno corrente di AO 1 può essere valutato nei fr. 10 000.– mensili “già posti alla base del precedente assetto”, e ciò con riferimento a un “doc. 6” che è un plico di documenti prodotti della stessa convenuta. Ora, non si vede come questa Camera possa vagliare le contestazioni che l'istante ripropone nell'appello e nelle osservazioni del 31 gennaio 2020 sulle voci del fabbisogno corrente della convenuta senza avere la benché minima cognizione del perché il Pretore le abbia ignorate. Del resto, statuisse questa Camera per la prima volta sul fabbisogno minimo di AO 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è suo compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo, poiché contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Nelle condizioni descritte non rimane che annullare il dispositivo n. 3 del decreto impugnato e rinviare gli atti al Pretore perché esamini, nel quadro di un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il fabbisogno della convenuta, riscontrando le contestazioni di AP 1 almeno a livello di

verosimiglianza. 8. Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante afferma di dover coprire costi mensili per fr. 31 289.–, sicché nulla gli resta, comunque sia, per finanziare il contributo di mantenimento in favore della moglie. All'esame della questione si interpongono nondimeno gli stessi impedimenti incontrati trattando le censure che l'appellante rivolge al fabbisogno corrente della convenuta. Invano si cercherebbe nel decreto impugnato, per vero, una qualsiasi cifra sul fabbisogno proprio dell'appellante e su quello in denaro dei figli. A ben vedere il primo giudice nemmeno sfiora l'argomento, di modo che mal si comprende come egli possa assumere che l'attore sia in grado di versare per lo meno il contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili in favore della moglie con le entrate da lui dichiarate nel doc. AA. Eppure l'appellante faceva valere sin dall'inizio un fabbisogno minimo di fr. 28 589.06 mensili senza nemmeno i contributi di mantenimento per i figli maggiorenni (petizione, pag. 24). Ancora una volta questa Camera si troverebbe così nella situazione di statuire per la prima volta alla stregua di un giudice naturale, sostituendosi alle competenze del Pretore e sottraendo alle parti un grado di giurisdizione. Ciò non è ammissibile. Il primo giudice va chiamato a dare ragione del suo giudizio dopo avere accertato il fabbisogno dell'appellante, quello della convenuta e il fabbisogno in denaro dei figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio). Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto a confermare il contributo alimentare per AO 1 di fr. 10 000.– mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.89 del 16 agosto 2019, consid. 3b). 9. In ultima analisi l'appellante soccombe sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, mentre ottiene l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento per la moglie, ma non la riduzione del contributo a fr. 3600.– mensili né, tanto meno, la sua limitazione a sei mesi. Le spese del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale vanno pertanto a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, la convenuta postula un'indennità di fr.

E. 16

200.– calcolata su un valore litigioso di 2.4 milioni di franchi. Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale o – come in concreto – di provvedimenti cautelari in cause di divorzio le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019 consid. 10b). Nel caso specifico si può presumere che per difendere l'assegnazione cautelare dell'alloggio coniugale alla cliente un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di mezza giornata di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 1500.– arrotondati. In merito al contributo alimentare per la moglie, le singolarità del caso inducono invece a non prelevare spese, mentre le ripetibili vanno compensate, non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6). 10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale – come si è rammentato – soltanto la violazione di diritti costituzionali (sopra, consid. 7b).

Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 3.

Notificazione: – . – . . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.